



La responsabilità civile dei Professionisti Tecnici

26 aprile 2016

Istituto salesiano San Marco
Venezia Gazzera

 **ASI**
Insurance Brokers

IL PROGRAMMA

Elementi fondamentali minimi che devono essere presenti nella polizza di Responsabilità Civile Professionale

Le ricadute economiche quando la polizza è scaduta

Il significato della solidarietà tra i responsabili dei danni in campo assicurativo

POLIZZA DI RC PROFESSIONALE

COSA COPRE

ATTIVITA' e RUOLI PROFESSIONALI
TIPOLOGIA OPERE
TIPOLOGIA DANNI

COME COPRE

MASSIMALI e SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
FRANCHIGIE e SCOPERTI
ESCLUSIONI

QUANDO COPRE

CLAIMS MADE
RETROATTIVITÀ
POSTUMA

COME DEVE GARANTIRE?

Formula

ALL RISKS

(modello anglosassone)

E' garantito tutto quanto non espressamente escluso ←

Struttura semplice

con esclusioni riportate in un unico articolo ←

Formula

RISCHI NOMINATI

(modello italiano)

- E' coperto solo quanto espressamente indicato
- Struttura complessa con elenchi delle garanzie incluse
(Attività, ruoli, opere, danni, ecc.)

COSA DEVE GARANTIRE?

ATTIVITA', RUOLI e OPERE

La polizza deve coprire tutte le attività, i ruoli e le opere per cui il professionista è abilitato da leggi e regolamenti

ATTENZIONE A ...

Polizze che nella copertura base garantiscono solo ruoli di PROGETTISTA, D.L. e COLLAUDATORE

Polizze che garantiscono solo elenchi di opere e/o inseriscono un valore massimo per singola opera

(anche alcune polizze All Risks escludono le opere ad alto rischio dai premi base e inseriscono un valore massimo delle opere)

Limitazioni inserite nelle garanzie a copertura delle attività diverse dalla progettazione, D.L. e collaudo (sottolimiti di indennizzo, scoperti, limite del tipo di danno ecc.)

COSA DEVE GARANTIRE?

DANNI CORPORALI

Lesioni personali, infermità e morte di persone

DANNI MATERIALI

Distruzione o rovina parziale o totale, deterioramento o perdita con riferimento sia a cose che animali

DANNI PATRIMONIALI

Pregiudizio economico diverso dal danno materiale e corporale (mancata rispondenza dell'opera, interruzione di attività di terzi, mancato rispetto di norme, sanzioni, violazione copyright ecc.)

DANNI NON PATRIMONIALI

Lesione della sfera psichica della persona:
Danno morale, biologico, psichico, danno all'immagine ecc.

COME DEVE GARANTIRE?

UNICO MASSIMALE

Massimo indennizzo per sinistro e per periodo assicurativo

SENZA sottolimiti di indennizzo

riduzione del Massimale di polizza
operante limitatamente a determinate garanzie
I sottolimiti di indennizzo sono spesso strategicamente
collocati all'interno delle singole garanzie
laddove il rischio è più elevato o più frequente

COME DEVE GARANTIRE?

FRANCHIGIA

importo fisso prestabilito che rimane a carico dell'assicurato per ogni danno liquidabile ai sensi di polizza

SCOPERTO

Importo in % del danno che rimane a carico dell'assicurato per ogni danno liquidabile ai sensi di polizza

SCOPERTI ?

POLIZZE ALL RISKS

Attenzione alla clausola

Continuous Cover di alcune polizze

All Risks perché

"E' inteso che su ogni Reclamo rientrante nei disposti di questo articolo resta a carico dell'Assicurato lo scoperto del *20% (venti per cento)* del danno liquidato, con un minimo pari al 150% della franchigia"

COSA NON COPRE?

ESCLUSIONI - accettabili

Non dovrebbero riguardare attività, ruoli o opere

- Le richieste di risarcimento già note al momento della stipula
- Dolo dell'assicurato
- L'assicurato che non sia abilitato
- Le multe e sanzioni direttamente inflitte all'assicurato
- L'inquinamento lento e graduale
- Le richieste di risarcimento derivanti da: guerra, terrorismo, nucleare, amianto e muffa tossica
- Responsabilità contrattuali che eccedano le responsabilità professionali stabilite da leggi e regolamenti
- Vendita e/o fornitura di beni o prodotti
- Omissione nella gestione delle assicurazioni

QUANDO COPRE?

CLAIMS MADE

“per richiesta fatta” - Modello anglosassone

La polizza copre le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'assicurato e da questo agli assicuratori per la prima volta nel periodo di assicurazione

per condotte colpose poste in essere nel periodo di assicurazione o nel periodo di retroattività

Ogni obbligo degli assicuratori cessa allo scadere della polizza

Le polizze proposte oggi sul mercato sono di tipo “CLAIMS MADE”

LOSS OCCURRENCE

“per epoca di accadimento del fatto illecito”

Modello italiano (art. 1917 c.c.)

La polizza copre le richieste di risarcimento conseguenti a prestazioni professionali svolte nel periodo di validità della polizza

QUANDO DEVE GARANTIRE?

RETROATTIVITÀ

deve coprire tutto il periodo pregresso
a partire dall'inizio dell'attività libero professionale

ATTENZIONE A ...

Polizze che concedono solo RETROATTIVITA' LIMITATA
Polizze che concedono RETROATTIVITA' PARI
A QUELLA DELLA PRECEDENTE POLIZZA

O
Polizze che concedono RETROATTIVITA' PARI
AL PERIODO DI PRECEDENTE COPERTURA CONTINUATIVA


non sempre è facilmente determinabile ←
basta un giorno di discontinuità tra un rinnovo e l'altro ←
la retroattività è concessa solo sulla base di un'autocertificazione ←
Incremento premio per RETROATTIVITA' ILLIMITATA

POLIZZA RC PROFESSIONALE

QUANDO COPRE?

i 3 momenti del sinistro:

1. Il momento della **CONDOTTA COLPOSA**
(commissiva o omissiva)
2. Il momento della manifestazione del **DANNO**
3. Il momento della **RICHIESTA DI RISARCIMENTO**



QUANDO DEVE GARANTIRE?

POSTUMA

Può essere richiesta solo in caso di CESSAZIONE DEFINITIVA DELL'ATTIVITA' per:

cessazione volontaria dell'attività, quiescenza, morte, scioglimento di società/studi associati ecc.

Periodo successivo alla scadenza della polizza in cui l'assicurato può presentare richieste di risarcimento

riferite a condotte colpose poste in essere prima della scadenza della polizza

ATTENZIONE A ...

Polizze che non prevedano l'impegno degli assicuratori a concedere la Garanzia POSTUMA

Polizze che non abbiano PREMI PREDEFINITI per la postuma
Postuma che sia riferita solo al periodo di assicurazione

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Quando, in sede giudiziale
più soggetti sono chiamati a rispondere per lo stesso danno
il professionista può essere condannato in solido
con altri soggetti

In questo caso il danneggiato può esigere l'intero risarcimento
da uno qualsiasi dei condannati in solido
(che poi ha diritto di rivalsa sugli altri coobbligati).

Se uno o più soggetti coobbligati è insolvente
la quota di responsabilità dei soggetti inadempienti
viene ridistribuita sui soggetti rimanenti
in proporzione alla quota di responsabilità ciascuno

RESPONSABILITA' SOLIDALE

Pertanto, tutti gli odierni resistenti hanno in qualche misura concorso a cagionare i vizi denunziati e accertati dal CTU e, per tal motivo, sono solidalmente responsabili.

Sul punto, la Giurisprudenza è costante nel ritenere che, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore lavori (ovvero progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse (così, tra le molte, Cass. 20294/2204)

RESPONSABILITA' SOLIDALE

LE CLAUSOLE

LIMITAZIONE IN CASO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

Nel caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti non assicurati con il presente contratto, l'*assicurazione* opera esclusivamente per la quota di responsabilità direttamente imputabile all'*Assicurato*, così come stabilito dall'art. 2055, secondo e terzo comma, del Codice Civile; pertanto si intende esplicitamente escluso quanto l'*Assicurato* sia tenuto a risarcire in virtù del mero vincolo di solidarietà.

In caso di responsabilità solidale dell'*Assicurato* con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di tutto quanto dovuto dall' *Assicurato*, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Sentenza

DITTA INDIVIDUALE «FALLITA»

Va in primo luogo dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta nei confronti del soggetto fallito (...). E' pacifico, infatti, che ogni credito verso soggetti falliti debba essere esaminato nella sede sua propria e quindi mediante proposizione di ricorso per insinuazione al passivo da valutarsi da parte del giudice delegato e poi, in caso di non ammissione, da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 98 l.f.

Rimane da valutare, invece, la domanda proposta nei confronti dell'arch. (...).

Sentenza

DIREZIONE LAVORI

Non emerge mai l'opposizione del professionista, direttore dei lavori, all'esecuzione delle opere da parte del costruttore in modo difforme rispetto al progetto e neppure le dimissioni dall'incarico. Risulta poi assolutamente inspiegabile la scelta, non contestata, di avallare il comportamento del costruttore con la sottoscrizione di una certificazione non conforme al vero.

Sentenza

CHIAMATA IN CAUSA COMPAGNIA

Va infine esaminata l'ultima delle questioni relativamente ai rapporti tra il professionista e la sua compagnia di assicurazione che ha eccepito l'inefficacia della polizza per violazione dell'art. 1900 c.c. che esclude l'indennizzo nei casi in cui il fatto dannoso è riferibile ad un comportamento assunto dall'assicurato con colpa grave.

Sentenza

CHIAMATA IN CAUSA COMPAGNIA

La sottoscrizione della dichiarazione di conformità dell'opera al progettato non costituisce la fonte del danno ma rappresenta la prova della consapevolezza del professionista della difformità realizzata dal costruttore senza reazione da parte del progettista.

Quindi la polizza è inoperante.

Sentenza

LA CONDANNA

- 1) L'arch. (...) al pagamento dell'importo di euro 50.000,00 oltre gli interessi dal 18 gennaio 2011 a favore del condominio (...)in persona dell'amministratore;
- 2) L'arch. (...) a rifondere a favore del condominio (...) le spese di lite liquidate in euro 7.254,00 per onorari euro 404,90 per spese ed euro 2.742,33 per ATP (oltre IVA cpa e rimb. spese forf. 15%);
- 3) L'arch. (...) a rifondere a favore della Cattolica Assicurazione le spese di lite liquidate in euro 5.078,00 (oltre IVA cpa e rimb. spese forf. 15%).

LA GESTIONE DEI SINISTRI

*Tempistica denuncia
almeno 30 gg*

(in alcune polizze sono solo 15 gg
o, se non specificato, valgono i 3 gg. previsti dal C.C.)

Gestione difesa

L'assicurato deve poter gestire la vertenza di danno
con il proprio legale e CTP di fiducia

Le spese per la gestione della vertenza
devono essere anticipati in corso di causa



ASI Insurance Brokers Srl
VI RINGRAZIA
PER LA CORTESE
ATTENZIONE